



Regione Campania

Autorità di Gestione del
Programma Operativo
Interregionale "Attrattori culturali,
naturali e turismo" FESR
2007/2013



*Ministero dello
Sviluppo Economico*

*Ministero dello Sviluppo
Economico*

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Coesione Economica

Direzione Generale per
l'incentivazione delle attività
Imprenditoriali

CONVENZIONE

EX ART. 42 REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO

per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio delegatario delle funzioni di programmazione, di attuazione e di gestione delle misure di promozione e sostegno del sistema delle imprese turistiche e di quelle operanti nelle filiere connesse alla fruizione turistica nei territori eleggibili alle azioni del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007/13 CCI n. 2007IT161PO001 (nel prosieguo POIn)

tra

La Regione Campania (C.F. 80011990639), in qualità di Autorità di Gestione del POIn (nel prosieguo AdG), nella persona del dirigente pro-tempore Dr.ssa Maria CANCELLIERI (C.F. CNCMRA52M50L113X), domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Campania, in Napoli alla Via Santa Lucia, 81

e

la Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico (C.F. 80230390587) (di seguito DGIAI o Direzione) nella persona del Direttore prof. Gianluca Maria Esposito (C.F. SPSGLC71920E409F), domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della stessa Direzione in Roma alla Via del Giorgione, 2/b;

VISTO:

- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e del Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- In particolare, l'art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che stabilisce che "lo Stato membro può designare uno o più Organismi Intermedi per svolgere una parte o la

totalità dei compiti dell'Autorità di Gestione o di Certificazione, sotto la responsabilità di detta Autorità";

- il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (nel prosieguo QSN), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 3329 def. del 13 luglio 2007, nel quale è previsto il Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" interessante le Regioni Convergenza, con la relativa dotazione finanziaria;
- il Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con la decisione C(2008) 5527 del 06 ottobre 2008, la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 è individuata nella Regione Campania nella persona della dr.ssa Maria Cancellieri, la quale nello svolgimento dei propri compiti e funzioni si avvale del supporto operativo dell'Area Generale di Coordinamento 3 "Programmazione, Piani e Programmi";
- nell'esercizio di tali compiti e funzioni, l'AdG è coadiuvata dal Comitato Tecnico per l'Attuazione del Programma (di seguito "CTCA");
- il CTCA, come richiamato nel Capitolo 5.1.2 del POIn *"...rappresenta la sede di confronto e di consultazione in materia di integrazione strategica ed operativa, con particolare riferimento agli aspetti di governance e complementarità degli interventi nazionali e regionali e per l'analisi comune di aspetti inerenti ambiti di intervento e obiettivi convergenti dell'azione del POIn con i POR e i PON..."* e nello specifico *"...esamina ed approva le proposte di decisione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo"*;
- la disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Considerato che:

- il POIn è finalizzato a promuovere e sostenere, in forma unitaria ed integrata, lo sviluppo socioeconomico delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza attraverso la valorizzazione, il rafforzamento e l'integrazione su scala interregionale del relativo patrimonio culturale, naturale e paesaggistico;
- nel perseguimento di tale obiettivo il Programma coinvolge, oltre alle Amministrazioni Regionali dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- l'azione strategica del POIn, articolato in tre Assi prioritari d'intervento, ha ad oggetto l'attuazione di operazioni tese alla valorizzazione, a fini turistici, delle Reti interregionali di offerta e dei relativi Poli individuati in esito alla procedura di selezione espletata dal Comitato Tecnico Congiunto per l'Attuazione del Programma (nel prosieguo CTCA), le cui risultanze sono state approvate nella seduta del 16 settembre 2009, così come successivamente recepite dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella seduta del 18 dicembre 2009;

- l'Asse II del POIn assume, tra gli altri, quale obiettivo operativo il rafforzamento ed il sostegno del sistema delle imprese turistiche e di quelle operanti nelle filiere connesse alla fruizione turistica dei Poli (Obiettivo operativo "b") e che il perseguimento di tale finalità avviene attraverso l'attuazione di tre differenti linee d'intervento aventi ad oggetto azioni di sostegno alle stesse imprese ed operatori economici, rispettivamente:
 - ✧ Il.a.1 – "Sostegno alla qualificazione ed all'innovazione dei servizi di ricettività e di accoglienza, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio storico e termale";
 - ✧ Il.a.2 – "Interventi a sostegno del sistema delle imprese che operano in campo culturale ed ambientale in particolare nei settori e nelle attività che rivestono interesse turistico ed in quelle dotate di potenziale competitivo anche a livello internazionale";
 - ✧ Il.a.3 – "Sostegno alla cooperazione delle imprese nel settore turistico, dell'agro-alimentare, dell'artigianato tipico e del merchandising di qualità per la creazione di reti interregionali integrate nei circuiti internazionali".
- che per l'attuazione delle suddette linee d'intervento, il CTCA - nella seduta del CTCA del 12 aprile 2010 ha approvato, tra l'altro, la proposta formulata dall'AdG per la designazione del DPS, anche per il tramite delle sue strutture operative e di INVITALIA Spa suo ente strumentale, quale organismo intermedio delegatario delle funzioni di programmazione, di attuazione e di gestione delle medesime linee d'intervento;
- nella stessa il CTCA ha approvato, tra l'altro, la proposta formulata dall'AdG di attivare nelle modalità di cui all'art. 44 del Reg. (CE) n. 1083/2006 un Fondo di Garanzia attraverso cui promuovere e favorire l'accesso a credito da parte delle PMI del settore turismo localizzate o che intendano localizzarsi all'interno delle aree eleggibili alle azioni del Programma;
- le conclusioni riportate nel verbale dell'incontro bilaterale tra la Commissione Europea – DG Regio e l'Autorità di Gestione del POIn tenutosi a Bruxelles il 28 settembre 2010, ed in particolare l'assenso espresso dai referenti della Commissione circa la possibilità di procedere materialmente al versamento sul Fondo di Garanzia preesistente in quanto conforme con l'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1083/2006 ed all'art. 43, comma 3 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- alla luce dei pareri favorevoli espressi dal CTCA e dalla Commissione, l'AdG - con successivo atto (Decreto n.36 del 10 dicembre 2010) - ha destinato all'attivazione del suddetto Fondo di Garanzia una dotazione finanziaria complessiva pari a € 80.000.000,00 (Euro Ottantamiliardi/00) da reperirsi proporzionalmente nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate alle linee d'intervento sopra richiamate;
- per l'attivazione del suddetto Fondo di Garanzia, l'AdG intende avvalersi del Fondo Centrale di Garanzia istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la Coesione e lo Sviluppo Economico, la cui gestione è nella competenza della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali (DGIAI);
- in virtù di tali specifiche competenze, la suddetta Direzione appare idonea ad assicurare – nella veste di organismo intermedio delegato dall'AdG – una più efficace e celere attivazione e gestione del suddetto fondo;
- i compiti, le funzioni e le modalità di organizzazione e di funzionamento dei suddetti Organismi Intermedi sono disciplinati all'interno della relazione sul Sistema di Gestione e Controllo del POIn elaborata dall'AdG secondo quanto disposto dall'art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- in attuazione di quanto disposto dall'art. 42 del Reg. (CE) n. 1083/2006 la delega delle funzioni da parte dell'AdG agli Organismi Intermedi avviene attraverso la formulazione di appositi

accordi (convenzioni) i cui contenuti e modalità di formalizzazione sono definite dall'art. 43 del medesimo Regolamento.

Ritenuto per quanto sopra visto e considerato:

- di procedere alla sottoscrizione del presente accordo (nel prosieguo "Convenzione") tra AdG e DGIAl (nel prosieguo "le parti") secondo quanto previsto dal già richiamato art. 43 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono patto, nonché parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Interregionale "*Attrattori culturali, naturali e turismo*" FESR 2007/2013 (POIn), ai sensi degli artt. 42, 43, 59 secondo comma del Reg. (CE) n. 1083/2006 e la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Dipartimento per la Coesione e lo Sviluppo Economico (DGIAl), designata quale Organismo Intermedio (nel prosieguo OI) che assume la responsabilità delle funzioni di programmazione, di attuazione, di gestione e di sorveglianza delle operazioni inerenti le seguenti linee d'intervento del POIn:
 - ✕ II.a.1 – "Sostegno alla qualificazione ed all'innovazione dei servizi di ricettività e di accoglienza, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio storico e termale";
 - ✕ II.a.2 – "Interventi a sostegno del sistema delle imprese che operano in campo culturale ed ambientale in particolare nei settori e delle attività che rivestono interesse turistico ed in quelle dotate di potenziale competitivo anche a livello internazionale";
 - ✕ II.a.3 – "Sostegno alla cooperazione delle imprese nel settore turistico, dell'agro-alimentare, dell'artigianato tipico e del merchandising di qualità per la creazione di reti interregionali integrate nei circuiti internazionali".
2. Nell'ambito dell'attuazione delle suddette linee d'intervento, la DGIAl assume su di sé l'impegno di procedere all'attivazione entro il 31 dicembre 2010 - mediante apporto e conferimento entro lo stesso termine della dotazione finanziaria di cui al successivo articolo 5 al Fondo Centrale di Garanzia gestito dalla stessa Direzione - di un'apposita riserva del Fondo di garanzia finalizzata a facilitare l'accesso al credito – mediante interventi per la mitigazione del rischio del credito quali la prestazione di garanzie, controgaranzie e cogaranzie– da parte delle piccole e medie imprese del settore turismo localizzate nelle aree eleggibili alle azioni del POIn Turismo nell'ambito delle risorse finanziarie dell'obiettivo operativo summenzionato.
3. La DGIAl, in qualità di OI, assume, pertanto, direttamente ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 60 del Reg. (CE) n. 1086/2006, la responsabilità propria dell'AdG limitatamente alle operazioni inerenti le linee d'intervento di cui al punto precedente, operando secondo quanto stabilito dal successivo art. 3, nel rispetto del QSN e del POIn, delle procedure generali di attuazione adottate dall'AdG (Strumenti di attuazione), nonché con il principio della sana gestione finanziaria di cui all'art. 60 citato.

Articolo 3

Obblighi derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate dall'AdG


1. Nell'esercizio delle funzioni di AdG, ai sensi del precedente art. 2 e limitatamente alle operazioni oggetto di delega, all'OI sono delegate specificatamente le seguenti funzioni:
 - a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di politica unitaria di coesione ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1080/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006;
 - b. rispettare le indicazioni del POIn in materia di aspetti trasversali ed in particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti, pari opportunità, aiuti di stato, norme ambientali e sistemi informatici;
 - c. organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative, in modo da assicurare – quale presupposto operativo fondamentale – il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa;
 - d. adottare con proprio atto formale modelli, procedure interne e strumenti informativi idonei, in linea con le norme di controllo e gestione stabilite nelle direttive comunitarie, con quanto previsto nella relazione sul sistema di gestione e controllo del POIn e con le istruzioni delle Autorità competenti che regolamentino in modo adeguato e formale i processi di gestione, coordinamento, sorveglianza, controllo e conservazione documentale in riferimento agli interventi programmati a valere sul FESR 2007-2013, assicurando altresì l'adozione dei medesimi sistemi o criteri di gestione presso i Beneficiari;
 - e. predisporre e tenere aggiornate le piste di controllo, conformemente ai criteri di cui agli artt. 60 e 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 ed all'art. 15 del Reg. (CE) n. 1828/2006 secondo le disposizioni impartite dall'Autorità di Gestione;
 - f. dotarsi di un sistema di gestione e controllo coerente con l'impianto generale di cui al Capitolo 3 della relazione sul sistema di gestione e controllo del POIn, idoneo a garantire la separazione delle funzioni di gestione da quelle di controllo, individuando un'apposita unità responsabile dei controlli di primo livello, funzionalmente indipendente dalla struttura cui competono le funzioni di gestione;
 - g. inviare all'AdG entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione il provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione della presente convenzione, nonché la designazione formale del Responsabile dell'Organismo Intermedio (ROI), del Responsabile dell'Unità di Gestione (laddove non coincidente con il ROI) e del Responsabile dell'Unità di Controllo assicurando l'indipendenza funzionale ed operativa di quest'ultimo rispetto alle funzioni ed attività di gestione;
 - h. garantire che le procedure di selezione e di attuazione delle operazioni da realizzare nell'ambito delle linee d'intervento oggetto di delega, nonché con l'ausilio del fondo di garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 2, siano conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ed alle norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di affidamento di appalti, forniture e di incarichi di servizi (D. Lgs. n. 163/2006) per l'intero periodo di vigenza della convenzione;
 - i. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 7 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
 - j. dotarsi di un sistema gestionale interno informatizzato (sistema informativo) per la registrazione e la conservazione dei dati contabili connessi alle spese sostenute, con

caratteristiche di tracciabilità e di storicizzazione dei dati relativi alle linee d'intervento utilizzate, impegnandosi, altresì, a modificarlo o adeguarlo al protocollo di comunicazione fornito dall'AdG, ovvero ad adottare il sistema messo a disposizione dalla stessa AdG;

- k. garantire, in ogni caso, che il sistema informativo adottato:
 - ✧ disponga di un sistema di contabilità separata dotato di una codificazione contabile adeguata per la gestione di tutte le transazioni relative alle operazioni finanziate dall'OI, che dovranno essere registrate in via continuativa e in tempo reale rispetto alla produzione dei relativi documenti giustificativi;
 - ✧ operi in modalità corretta ed affidabile, producendo dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale congrui rispetto agli indicatori previsti nel POIn;
 - ✧ consenta l'invio dei dati di monitoraggio all'AdG con cadenza almeno bimestrale, nel rispetto delle indicazioni da quest'ultima fornite;
 - l. garantire il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria, e fornire all'AdG i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari vigenti, dal QSN, dal POIn, dal Comitato di Sorveglianza, dall'AdG, per tutta la durata della convenzione;
 - m. informare tempestivamente l'AdG in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere rilevanza sul sistema di gestione e controllo del POIn, ovvero sulle piste di controllo adottate;
 - n. assicurare, nel corso dell'intero periodo di validità della convenzione, il necessario raccordo operativo con l'Autorità di Gestione e con gli altri OO.II. coinvolti nell'attuazione del Programma, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi e/o a specifiche richieste formulate dall'Autorità di Gestione;
 - o. garantire il necessario raccordo operativo con gli altri Organismi Intermedi impegnati nell'attuazione del POIn, nonché delle ulteriori Amministrazioni centrali e regionali interessate, ai fini della programmazione – in seno al CTCA – delle operazioni a valenza trasversale oggetto del medesimo Programma.
2. Nella fase di programmazione delle modalità di attuazione delle linee d'intervento oggetto di delega, l'OI sarà responsabile dei seguenti compiti tutti da espletarsi in conformità con le disposizioni contenute all'interno del Programma:
- a. garantire che tutte le operazioni destinate a beneficiare del finanziamento del POIn concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del Programma medesimo ed in particolare dell'obiettivo specifico di cui all'Asse 2 del Programma;
 - b. garantire che le medesime operazioni siano selezionate conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, accertandone la relativa fattibilità tecnica ed economica e la rispondenza alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, pari opportunità ed agli strumenti di attuazione adottati dall'AdG con riferimento alle differenti linee d'intervento del PO.
3. Nella fase di attuazione delle operazioni programmate all'interno dei Piani esecutivi, l'OI risponde nei confronti dell'AdG del processo complessivo di realizzazione delle operazioni selezionate ed ammesse a finanziamento. In quest'ambito l'OI:
- a. assicura, per il tramite delle rispettive Unità di controllo, l'esecuzione delle verifiche tecnico amministrative sulla totalità delle operazioni finanziate e delle verifiche in loco

sul campione di operazioni selezionato dall'ufficio per i controlli di primo livello dell'AdG, curando la verifica, attraverso controlli di I livello, che le spese dichiarate dai Beneficiari siano reali, i prodotti/servizi siano stati effettivamente forniti in conformità a quanto stabilito, le domande di rimborso del Beneficiario siano corrette, le operazioni e le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali;

- b. verifica che siano rispettate le procedure per la gestione, la rendicontazione ed il controllo delle operazioni cofinanziate dal POIn, garantendo una tempestiva informativa, all'AdG e agli altri Organismi/Autorità competenti, dei controlli eseguiti, dello stato di avanzamento dei progetti e di eventuali procedimenti di carattere giudiziario che dovessero interessare le stesse operazioni cofinanziate;
- c. fornisce all'AdG tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure, alle verifiche eseguite ed all'evidenza dei controlli in relazione alle spese rendicontate e certificate, conformemente alle procedure ed agli strumenti (es. check-list, verbali, etc.) definiti nei manuali delle procedure di gestione e di controllo adottati dalla stessa AdG;
- d. espleta tutti gli adempimenti previsti dai vigenti regolamenti comunitari e nazionali per il pagamento delle spese connesse all'attuazione delle operazioni finanziate a valere sulle linee d'intervento del Programma;
- e. informa con cadenza almeno semestrale l'AdG circa le economie rinvenienti da eventuali scostamenti tra gli impegni finanziari assunti a fronte delle operazioni da realizzare e le spese per esse effettivamente sostenute;
- f. garantisce la corretta raccolta delle informazioni inerenti le operazioni finanziate e realizzate e fa sì che tutti i documenti comprovanti la relativa esecuzione, le spese sostenute e le verifiche effettuate necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli effettuati, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, siano correttamente conservati ed archiviati anche elettronicamente, almeno per i tre anni successivi alla chiusura del Programma, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1828/2006, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulla conservazione degli atti delle PP.AA.;
- g. predispone, ai fini della presentazione periodica delle dichiarazioni di spesa, la documentazione relativa alle spese sostenute da tutti i beneficiari ed ai controlli effettuati, ed invia tutta la documentazione prevista almeno 20 giorni prima della scadenza all'AdG per i controlli di competenza ed il successivo inoltro all'Autorità di Certificazione funzionale alla certificazione finale delle stesse spese alla Commissione Europea;
- h. facilita, ai sensi dell'art. 60 lett. B) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/2006, le verifiche dell'Autorità di Gestione (realizzate direttamente o per il tramite di propri incaricati), dell'Autorità di Audit, dell'Autorità di Certificazione, della Commissione Europea e degli altri Organismi autorizzati, che verranno effettuate, anche attraverso controlli in loco presso l'OI e, se del caso, anche presso i soggetti beneficiari ed attuatori pubblici e privati destinatari finali delle azioni realizzate;
- i. predispone i pagamenti attraverso il sistema IGRUE, secondo le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione, nel rispetto del piano finanziario approvato. Ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie relative alle operazioni cofinanziate, i pagamenti saranno effettuati, previa adozione dei relativi atti contabili di impegno e di esecuzione delle verifiche come da disposizioni normative e regolamentari, su disposizione diretta dell'OI alla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispetto delle previsioni e del cronogramma contenuti nel sistema di gestione



e controllo del POIn ed alla acquisto disponibilità di cassa sia delle risorse comunitarie, che del cofinanziamento nazionale, così come periodicamente comunicata dall'AdG fino alla concorrenza della dotazione finale massima programmabile di cui all'articolo 6;

- j. per quanto sopra, opera in qualità di organismo delegato dall'AdG per l'esecuzione dei pagamenti relativi alle operazioni di propria competenza, espletando tutti gli adempimenti previsti dai vigenti regolamenti comunitari e nazionali per il pagamento delle spese connesse all'attuazione delle operazioni finanziate a valere sulle linee d'intervento oggetto di delega. A tale scopo, l'OI comunica all'AdG il nominativo di un proprio referente da abilitare sul Sistema Finanziario IGRUE, cui è attribuita la responsabilità dell'esecuzione dei pagamenti;
- k. assicura il *follow-up* necessario e la eventuale azione di recupero, in seguito ad eventuali irregolarità o errori riscontrati nel corso dei controlli e, ove richiesto, assicura la predisposizione e la tempestiva trasmissione all'AdG della scheda prevista dagli artt. 28 e seguenti del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- l. fornisce al Responsabile di Obiettivo Operativo le informazioni necessarie per garantire una valutazione qualitativa dell'attuazione del Programma in relazione ai suoi obiettivi specifici;
- m. garantisce, anche attraverso la predisposizione di relazioni almeno semestrali sullo stato di avanzamento del processo di attuazione delle linee d'intervento oggetto di delega, che l'AdG ed i relativi Uffici Competenti per le Operazioni (UCO) ricevano tutte le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE), nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta ai sensi della normativa nazionale e comunitaria;
- n. trasferisce agli UCO, con cadenza almeno bimestrale, i dati relativi ai soggetti beneficiari ai fini della compilazione e dell'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 7, comma 2 lettera d) del Reg. (CE) n. 1828/2006;
- o. propone eventuali rimodulazioni di interventi e/o riprogrammazioni di risorse qualora, nel corso dei monitoraggi periodici vengano rilevate criticità tali da giustificare una variazione al programma degli interventi finanziati, o eventualmente del Piano esecutivo adottati con modalità di cui al precedente comma 2;
- p. trasmette all'AdG, ai fini della corretta tenuta della contabilità generale del Programma, gli atti di impegno contabile adottati per l'attuazione delle attività di competenza;
- q. per le azioni di controllo dell'Autorità di Audit e per quelle relative al rilascio della dichiarazione di chiusura del Programma, di cui all'art. 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006, l'OI dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'Autorità di Audit (UVER-Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici del Dipartimento per la Coesione e lo Sviluppo Economico);
- r. coadiuva il Responsabile di Obiettivo Operativo nell'espletamento di tutte le funzioni ad esso riconosciute.

Articolo 4

Obblighi in capo all'Autorità di Gestione

Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, l'Autorità di Gestione si obbliga a:

- a. garantire che l'OI riceva tutte le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;

- b. informare l'OI in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del mandato conferito che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dalla stessa AdG;
- c. garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendone informata l'Autorità di Audit e l'Autorità di Certificazione, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo, che dovessero interessare le operazioni oggetto della delega conferita;
- d. assolvere ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore per tutta la durata della presente convenzione.


Articolo 5

Dotazione finanziaria per l'attuazione delle operazioni

1. La dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione delle linee d'intervento oggetto di delega all'OI è quella definita all'interno del Decreto dell'AdG n. 33 del 04 novembre 2010 così articolata:

Nr.	Descrizione linea d'intervento	Quota FESR	Co-finanziamento nazionale	Totale
II.a.1	Sostegno alla qualificazione ed all'innovazione dei servizi di ricettività e di accoglienza, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio storico e termale	€ 84.038.873	€ 84.038.873	€ 168.077.746,00
II.a.2	Interventi a sostegno del sistema delle imprese che operano in campo culturale ed ambientale in particolare nei settori e delle attività che rivestono interesse turistico ed in quelle dotate di potenziale competitivo anche a livello internazionale	€ 44.855.104	€ 44.855.104	€ 89.710.208,00
II.a.3	Sostegno alla cooperazione delle imprese nel settore turistico, dell'agro-alimentare, dell'artigianato tipico e del merchandising di qualità per la creazione di reti interregionali integrate nei circuiti internazionali	€ 19.695.000	€ 19.695.000	€ 39.390.000,00
Totale		€ 148.588.977,00	€ 148.588.977,00	€ 297.177.954,00

2. Nell'ambito delle suddette risorse, la dotazione finanziaria massima destinabile per l'attivazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2 comma 2 è pari ad € 80.000.000,00 (Euro Ottantamiloni) da rinvenirsi a valere sulle risorse di cui al comma precedente.
3. L'attivazione del fondo di garanzia oggetto di delega avverrà attraverso il conferimento sul Fondo centrale di garanzia gestito dalla DGIAI della dotazione finanziaria di cui al sub 2, o di parte di essa, a mezzo disposizione diretta dell'AdG a valere sul fondo di rotazione istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE.



4. La dotazione finanziaria complessiva assegnata per le attività oggetto di delega - pari a € 297.177.954,00, di cui € 148.588.977,00 a titolo di contributo comunitario a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) ed € 148.588.977,00 a titolo di co-finanziamento nazionale di cui alla Legge 183/87 - è da ritenersi quale massimale programmabile dall'OI per il finanziamento delle operazioni da realizzare nell'ambito delle linee d'intervento la cui attuazione è delegata all'OI.
5. Le risorse di cui ai commi precedenti potranno essere integrate o ridotte, nella misura in cui non siano state impegnate, sulla base dell'effettivo utilizzo e secondo esigenze di rimodulazione del piano finanziario degli interventi del POIn di competenza dell'AdG. Tali modifiche avverranno con procedure di definizione e proposta previste dai regolamenti comunitari e nel rispetto delle procedure definite dal Programma.
6. Con riferimento alla dotazione finanziaria di cui al comma 1, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di riconoscere all'OI - nell'ambito del prefinanziamento di cui alla sezione terza del Reg. (CE) n. 1083/2006 posto a carico del Fondo di rotazione ex legge 183/1987 - una quota di anticipazione nella misura massima del 7% della medesima dotazione finanziaria, previa verifica della effettiva disponibilità delle risorse. Tale facoltà è, tuttavia, subordinata alla presentazione da parte dell'OI di un'apposita richiesta di anticipazione corredata da una relazione tecnica recante l'esplicitazione dei seguenti elementi informativi principali:
 - a. evidenza dell'effettiva attivazione delle strutture operative preposte alle funzioni di gestione e controllo ("Unità di Gestione" ed "Unità di Controllo") indicate all'interno della Relazione ex art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006 sul Sistema di Gestione e Controllo del Programma;
 - b. descrizione delle attività programmate nei primi sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque di quelle eventualmente già espletate alla data di presentazione della richiesta di anticipazione;
 - c. esplicitazione dei fabbisogni di spesa sottesi alla formulazione della richiesta di anticipazione, contenente l'elenco delle principali operazioni per il cui finanziamento saranno utilizzate le risorse della stessa anticipazione.

Sulla base degli elementi informativi rappresentati dall'OI a corredo della richiesta di anticipazione di cui al capoverso precedente, l'AdG espletterà una preventiva valutazione in esito alla quale potrà accogliere ovvero respingere la medesima richiesta.

Articolo 6

Assistenza tecnica

1. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate dall'AdG ed al fine del corretto svolgimento dei relativi compiti, all'Organismo Intermedio è attribuita, a valere sulle risorse dell'Asse III – Linea operativa III.b.1 *"Supporto all'Autorità di Gestione e, in stretto coordinamento con la stessa Autorità, al CTCA ed alle singole Amministrazioni regionali e centrali coinvolte nel processo di programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del Programma"*, una dotazione finanziaria equivalente al 3% del valore della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 5, così come definito nel progetto operativo di assistenza tecnica e nello strumento di attuazione della medesima linea d'intervento approvati dal CTCA nella seduta del 24 novembre 2009, così come recepiti dall'AdG con Decreto Dirigenziale nr. 05 del 18 dicembre 2009.
2. Tali risorse potranno essere impegnate per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica per l'attuazione delle linee d'intervento oggetto di delega, anche con riferimento ad attività di comunicazione, informazione, sensibilizzazione ed animazione territoriale funzionali alla

presentazione ai potenziali beneficiari localizzati nelle aree eleggibili alle azioni del programma degli strumenti agevolativi che verranno attivati.

3. L'impegno delle stesse risorse potrà avvenire previa presentazione all'AdG ed approvazione da parte di quest'ultima di un apposito progetto operativo delle attività di assistenza tecnica che s'intendono realizzare.
4. Eventuali economie derivanti dall'impiego della suddetta dotazione finanziaria saranno annesse alle disponibilità dell'Asse III del POIn e potranno essere riprogrammate solo ed esclusivamente dall'AdG.
5. Le modalità di utilizzazione delle risorse attribuite per assistenza tecnica sono quelle definite nello strumento di attuazione della Linea operativa III.b.1. approvato dal CTCA nella seduta del 24 novembre 2009 e recepita dall'AdG con Decreto Dirigenziale nr. 05 del 18 dicembre 2009.
6. Ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie attribuite per l'assistenza tecnica, i pagamenti saranno effettuati su disposizione diretta dell'OI alla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in rapporto al budget di cassa via via assegnato all'AdG, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria massima.


Articolo 7

Revoca della delega conferita all'OI

1. L'AdG potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora l'OI non rispetti gli obblighi imposti a suo carico, così come elencati nel precedente articolo 3, o comunque in tutti i casi in cui l'operato dell'OI pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa AdG degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
2. All'AdG è riservato il potere di revocare la delega conferita all'OI e conseguentemente la dotazione finanziaria assegnata allo stesso, nel caso in cui l'OI incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione. Lo stesso potere di revoca l'AdG lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento l'OI comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita del quadro complessivo delle operazioni previste e programmate la cui attuazione costituisce oggetto di delega.
3. L'AdG potrà altresì revocare la delega conferita all'OI e conseguentemente la dotazione finanziaria ad esso assegnata, qualora l'operato dell'OI ritardi non giustificati nel processo di attuazione dei piani esecutivi elaborati secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 2.
4. L'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di revocare l'eventuale quota di anticipazione di cui all'articolo 6 riconosciuta all'OI qualora, entro 12 mesi dalla relativa erogazione, l'OI non presenti una o più certificazioni di spesa il cui valore complessivo non raggiunga un valore almeno pari alla quota di anticipazione ricevuta.
5. Nel caso di revoca l'OI è obbligato a restituire all'AdG le eventuali somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali, restando a totale carico dell'OI gli oneri e le spese connesse ad operazioni dichiarate dall'Autorità di Certificazione come non conformi o comunque irregolari ai sensi delle norme comunitarie e nazionali applicabili.
6. In tutti i casi di revoca sopra richiamati, la presente Convenzione si intende automaticamente risolta di pieno diritto.

Articolo 8

Risoluzione delle controversie



In caso di controversie tra l'AdG e l'OI in merito all'interpretazione e/o esecuzione e/o revoca della presente convenzione, si farà ricorso ad un collegio arbitrale composto da tre componenti di cui due nominati da ciascuna delle parti in causa ed uno scelto di comune accordo.

Articolo 9

Durata della convenzione

La presente convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivante dall'attuazione del Programma Operativo Interregionale (FESR) "Attrattori culturali, naturali e turismo" 2007/2013, secondo i termini stabiliti dalla Commissione Europea.

Articolo 10

Condizioni transitorie

Nelle more del completamento del processo di istituzione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma redatta dall'AdG ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006, le disposizioni presenti nella presente convenzione inerenti le obbligazioni poste in capo all'OI ed all'AdG sono passibili di eventuali modifiche e/o integrazioni rese necessarie in funzione degli eventuali rilievi e/o delle osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea (IGRUE – organismo incaricato della redazione della relazione ex art. 71 comma 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006), ovvero dai competenti servizi della Commissione Europea.

Articolo 11

Rinvio generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

Per quanto non espressamente contemplato, si fa rinvio a tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché alle disposizioni comunitarie, ai regolamenti nazionali, al testo del Programma ed alla relazione sul relativo sistema di gestione e controllo.

Articolo 12

Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione da inviarsi in relazione alla presente Convenzione dovrà, salvo ove diversamente previsto, essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso o telefax, ai seguenti indirizzi e/o numeri di telefax:

- a. se all'Autorità di Gestione:

Regione Campania

Autorità di Gestione del POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007/2013

Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli

Fax: +39 081 7962761

Email: staffpoin@regione.campania.it

- b. se all'Organismo Intermedio:

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali

Via del Giorgione, 2/d - 00147 Roma



Fax: +39 06 59601226

Email: segreteria.dgci@sviluppoeconomico.gov.it

2. Le comunicazioni inviate a mezzo fax dovranno essere prontamente confermate a mezzo lettera, fermo restando che la mancata ricezione di tale lettera non avrà effetto sulla validità della comunicazione inoltrata via fax.


Articolo 13

Condizione risolutiva di efficacia

1. La presente convenzione cessa di avere efficacia e con questa cadono tutti gli obblighi a carico del MiSE-DGIAI sia a carico dell'Adg in caso di mancata adozione del successivo decreto interministeriale di concerto tra il MEF ed il MiSE, presupposto ai fini dell'utile versamento delle risorse al Fondo centrale di garanzia di cui al comma 2, art.2 ed al comma 3, art.5 della presente convenzione, e della successiva certificazione di tali spese – entro il termine del 31 dicembre corrente anno - alla Commissione europea da parte dell'AdG.

Regione Campania


Autorità di Gestione del POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-13


Dr.ssa Maria Cancellieri

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali



Prof. Gianluca Maria Esposito

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente le seguenti clausole:

- revoca della delega conferita all'O.I. (art.8);
- condizione risolutiva di efficacia. (art.14).

Regione Campania

Autorità di Gestione del POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-13


Dr.ssa Maria Cancellieri

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali


Prof. Gianluca Maria Esposito

11/01/2010